



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



REGOLAMENTO
BIOGAS

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 12/09/2013

Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefit per il riequilibrio territoriale.

Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta direttive per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la determinazione delle misure di compensazione e dei benefit per il riequilibrio territoriale in favore del Comune di Castrofilippo, in applicazione del Decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 (*Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. 12 maggio, n. 11*), ed in rispondenza ai procedimenti da quest'ultima disciplinati.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a)** impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a produrre energia attraverso lo sfruttamento di fonti rinnovabili;
- b)** fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- c)** Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, etc..

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MWe e delle opere connesse, ubicati:

- in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali;
- in aree destinate all'estrazione di materiali lapidei;
- in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita il recupero ambientale;

Sono esclusi dall'applicazione del primo comma gli impianti ricadenti in:

- a) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali;
- c) aree appartenenti a territori di più comuni.

Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli impianti eolici con potenza superiore a 60 kW.

I progetti che prevedono la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, seguono il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma gli impianti eolici con potenza superiore a 20 KW.

Articolo 4 – Misure minime di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale.

La pratica per la realizzazione dell'impianto potrà essere avanzata esclusivamente dal titolare del diritto di proprietà, o comunque dal soggetto che abbia la disponibilità giuridica dei terreni. Per ciascun corpo aziendale costituito da una o più particelle contigue potrà essere autorizzato soltanto un impianto avente il dimensionamento massimo stabilito secondo le norme di seguito espresse.

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il paesaggio, la realizzazione di impianti di potenza nominale fino a 1MW, salvo i casi esclusi dal presente regolamento, si intende subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure minime di salvaguardia e mitigazione:

- 1) La realizzazione in zona agricola di impianti fotovoltaici, fatta comunque salva ogni diversa norma di tutela prevista dallo strumento urbanistico vigente o redigendo, è consentita, previo assenso dei competenti uffici comunali e di quelle preposte alla tutela di vincoli ed interessi pubblici specifici, alle seguenti condizioni:
 - che venga preventivamente accertato che l'area di sedime non sia interessata da colture agrarie arboree pluriennali di pregio e che l'intervento non sia in contrasto con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Tali condizioni dovranno essere dichiarate mediante perizia giurata redatta da parte di professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato, correlata dal rilievo fotografico delle colture agrarie, compatibilmente allo studio agricolo forestale in possesso dell'ufficio;
 - che venga realizzata al loro confine, una fascia arborea della larghezza di almeno m. 10, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti;
 - che le recinzioni dei lotti interessati e quelle al confine di altra proprietà siano sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale; a tal fine esse saranno realizzate con muri a secco o con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o comunque a giorno, a maglia larga al fine di favorire gli spostamenti della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti di altezza massima di m. 0.60 dal suolo, con un'altezza massima totale di m.2,00;
 - che non si modifichi l'orografia del suolo, non si demoliscano i preesistenti muri a secco e/o di pregio, né i terrazzamenti, e non si estirpino le colture di pregio e gli ulivi preesistenti;
- 2) Le infrastrutture (cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, cavidotti ed elettrodotti di collegamento), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso.

Articolo 5 – Impianti solari fotovoltaici

La realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra per la sola produzione a fini commerciali di energia elettrica nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG è ammissibile esclusivamente in zona omogenea "E" del PRG vigente ed alle condizioni di seguito elencate:

1. I terreni agricoli interessati dall'installazione degli impianti non potranno essere compresi nella perimetrazione del centro abitato e potranno essere ubicati ad almeno 1.000 m. dalla predetta perimetrazione urbana;

2. I terreni agricoli interessati non devono avere destinazione colturale a vigneto, oliveto, orto, orto irriguo, frutteto, area boscata, cespuglio arborato; non potranno comunque essere espianati alberi di alto fusto per la realizzazione dell'intervento;
3. La superficie direttamente interessata dall'installazione dei pannelli non potrà essere superiore al 50% dell'estensione del fondo interessato. Ai fini della determinazione della estensione del fondo non potranno essere computati terreni non in continuità con quello interessato dall'intervento;
4. Dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 500 m tra i vari impianti anche se di diversa tipologia;
5. Dovrà essere mantenuta una distanza minima di 500 m in linea d'aria da:
 - abitazioni insistenti su proprietà limitrofe;
 - zone per le quali il PRG vigente prevede espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale o prevalentemente residenziale o turistico ricettivo;

La distanza minima dai fabbricati e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto o nel caso in cui venga rilasciata dai confinanti apposita autorizzazione a realizzare l'impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.

Nel caso che il soggetto interessato all'installazione di impianti fotovoltaici a terra posseda o abbia in uso in ogni parte del territorio comunale un manufatto idoneo ad ospitare in copertura un impianto fotovoltaico di potenza pari ad almeno la metà di quella prevista per l'impianto a terra, deve prioritariamente utilizzare tale struttura; solo in caso di documentata inadeguatezza del fabbricato (ad esempio per questioni statiche, impossibilità tecniche, ecc.) potrà essere prevista l'installazione di tutti i pannelli a terra.

Articolo 6 – Impianti a biomasse o biogas

Gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas da realizzarsi nel territorio comunale non possono essere di potenza nominale superiore ai 250 KW.

La realizzazione di centrali a biomasse e biogas è consentita esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, con finalità di autoconsumo o di scambio sul posto.

L'approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della "filiera corta". Per biomassa da filiera corta, si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, prodotti entro il raggio di 30 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa.

A garanzia della tracciabilità e rintracciabilità della biomassa, i produttori di energia dovranno acquisire e trasmettere all'Amministrazione, per ogni singolo fornitore della biomassa, una serie di informazioni di dettaglio circa:

- i fornitori stessi della biomassa;
- le specie di ciascuna materia prima;
- la relativa superficie di produzione e i dati catastali;
- il quantitativo di prodotto trasportato ed impiegato per la produzione di energia;
- la metodologia di trasporto utilizzata ed il relativo percorso.

E' vietato l'utilizzo di qualsivoglia materia derivante da rifiuti o da attività di depurazione.

Le distanze minime di rispetto per la costruzione degli impianti dovranno essere di m. 1'500 da edifici singoli (residenziali, insediamenti commerciali e/o produttivi o di pubblico servizio), di m. 3'000 m dal centro abitato (dal limite esterno) e di m. 3'000 tra un impianto e l'altro.

Nel rispetto dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, per poter realizzare l'impianto è necessario certificare che il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Nel rispetto della direttiva 2008/50/CE, D.lgs 13 agosto 2010, n.155, l'impianto deve funzionare in modo tale da non peggiorare la qualità dell'aria.

Articolo 7 - Misure di compensazione

Il soggetto proponente la realizzazione di impianti di cui all'ambito di applicazione del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.3, ai fini compensativi dovrà realizzare opere di compensazione sul territorio comunale di rilievo socio ambientale, riassunte di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in interventi di opere verdi, interventi sul patrimonio edilizio pubblico al fine di ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica, spese per realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, giardini pubblici, etc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (posti ad es. su edifici comunali) o altre opere compatibili, da cedere al Comune, previa presentazione di progetto da approvare nei modi di legge, ovvero, a scelta del medesimo Comune, corrispondere l'equivalente somma a titolo di benefit per il riequilibrio territoriale.

In entrambi i casi il corrispettivo, da rivalutare annualmente tenendo conto degli indici Istat, dovuto per gli impianti di cui al presente regolamento è pari a quello indicato nella sottostante tabella:

- impianti minori di 250kW: opere/benefit per un importo pari a € 10.000
- impianti da 251 kW a 500 kW: opere/benefit per un importo pari a € 20.000
- impianti da 501 kW a 1MW: opere/benefit per un importo pari a € 40.000
- impianti da 1,01 MW a 2 MW: opere/benefit per un importo pari a € 80.000
- impianti da 2,01 MW a 3 MW: opere/benefit per un importo pari a € 120.000
- impianti da 3,01 MW a 4 MW: opere/benefit per un importo pari a € 160.000
- impianti da 4,01 MW a 5 MW: opere/benefit per un importo pari a € 200.000
- impianti da 5,01 MW a 6 MW: opere/benefit per un importo pari a € 240.000
- impianti da 6,01 MW a 7 MW: opere/benefit per un importo pari a € 280.000
- impianti da 7,01 MW a 8 MW: opere/benefit per un importo pari a € 320.000
- impianti da 8,01 MW a 9 MW: opere/benefit per un importo pari a € 360.000
- impianti da 9,01 MW a 10 MW: opere/benefit per un importo pari a € 400.000
- impianti superiori a 10,01 MW: € 40.000 in più, oltre alla somma di cui al rigo precedente, per ogni ulteriore MW di potenza o frazione di esso.

La Società assumerà pertanto l'impegno di fare realizzare a proprie cure e spese le opere di compensazione di cui al presente accordo, o altre opere e servizi concordati con il Comune, affidandone la realizzazione ad impresa da essa nominata, in possesso dei requisiti di legge, previa progettazione delle medesime opere, da sottoporre alla preventiva approvazione ed accettazione dell'Ufficio Tecnico – LL.PP. del Comune.

L'impegno assunto dalla Società con i suddetti atti si riterrà completato con la consegna delle opere di compensazione al Comune che, in segno di accettazione, le prenderà in consegna con atto formale dell'organo competente, dopo il collaudo di legge a cura dell'U.T.C. – LL.PP.

Dopo la consegna, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di compensazione competerà al Comune.

L'importo delle opere di compensazione ambientale di cui al presente articolo, modulato in funzione della potenza dell'impianto da assentire si intende comprensivo dell'IVA di legge e delle spese tecniche.

Articolo 8 - Disposizioni per le altre tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

La realizzazione di impianti di tipologia diversa da quelle sopra descritte, per la sola produzione a fini commerciali di energia elettrica nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG, è ammissibile esclusivamente in zona omogenea "E" di PRG vigente.

Valgono comunque le condizioni di seguito elencate:

1. I terreni agricoli interessati dall'installazione degli impianti non potranno essere compresi nella perimetrazione del centro abitato e potranno essere ubicati ad almeno 1.000 m. dalla predetta perimetrazione urbana.
2. I terreni agricoli interessati non devono avere destinazione colturale a vigneto, oliveto, orto, orto irriguo, frutteto, area boscata, cespuglio arborato; non potranno comunque essere espantati alberi di alto fusto per la realizzazione dell'intervento.
3. Dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 500 m tra i vari impianti anche se di diversa tipologia.
4. Dovrà essere mantenuta una distanza di 500 m in linea d'aria da:
 - abitazioni insistenti su proprietà limitrofe;
 - zone per le quali il PRG vigente prevede espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale o prevalentemente residenziale o turistico ricettivo;

La distanza minima dai fabbricati e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto o nel caso in cui venga rilasciata dai confinanti apposita autorizzazione a realizzare l'impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 9 - Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate. Atto unilaterale d'obbligo.

Per quanto riguarda gli impianti come sopra rappresentati, al soggetto proponente il Comune chiede di concorrere alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate dall'intervento attraverso la corresponsione del contributo sopra disciplinato, a titolo di compensazione ambientale, di ristoro e riequilibrio territoriale, al momento della firma dell'atto unilaterale d'obbligo, precedente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica.

I tempi, le modalità e le condizioni per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, saranno disciplinati, per ciascun impianto, nell'atto unilaterale d'obbligo da stipulare precedentemente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica.

L'avvio della attività rimane comunque subordinato alla effettiva realizzazione e consegna al comune delle opere di compensazione concordate o all'effettivo versamento nelle casse comunali dell'equivalente somma di cui al precedente art.7.

Articolo 10 - Sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo

Con riferimento a quanto sopra disciplinato, i proponenti sottoscrivono apposito atto unilaterale d'obbligo, nel quale verranno stabiliti gli impegni, le garanzie, i tempi e le modalità di gestione e

smantellamento dell'impianto, la manutenzione ed il ripristino dello stato dei luoghi. La sottoscrizione di tale atto interverrà prima del rilascio del titolo abilitativo o all'atto della presentazione della DIA.

Lo schema di atto unilaterale d'obbligo sarà formulato nel rispetto del presente regolamento ed approvato mediante deliberazione di Giunta comunale.

Tra gli obblighi assunti dal proponente nell'atto di cui al punto precedente, vi è, per gli impianti ricadenti nella disciplina del presente regolamento, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario, assicurativo o istituto finanziario pari al 10% (dieci per cento) del valore di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, come garanzia di smantellamento dell'impianto in fase di dismissione e ripristino dello stato ex ante dei luoghi. Tale polizza dovrà essere costituita al momento della firma dell'atto unilaterale d'obbligo, dovrà essere valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto da realizzare e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione comunale.

La perdita di validità della summenzionata polizza comporta l'immediata sospensione dell'attività intrapresa, disposta dall'U.T.C., con conseguente obbligo di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 11 - Disposizioni finali

Il presente regolamento non si applica agli interventi di iniziativa pubblica, di pubblico interesse e a quelli di riqualificazione di siti deteriorati dal punto di vista ambientale.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla stipula di apposita convenzione con gli enti pubblici preposti per il controllo quali ARPA e ASP, per disciplinare i controlli ambientali e le emissioni in atmosfera per quanto disciplinato nel presente regolamento.

Al termine della propria vita produttiva ciascun impianto dovrà essere dismesso e si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi nella loro naturalità, come antecedente all'installazione dell'impianto stesso.

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché a tutte le altre norme vigenti in merito agli aspetti di natura urbanistica- edilizia, ambientale e paesaggistica, ed infine al vigente Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

Articolo 12 - Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti per i quali il Comune deve rilasciare titolo edilizio abilitativo o parere per la realizzazione dell'impianto.

I progetti agli atti del comune dovranno uniformarsi alle indicazioni del presente regolamento.

Castrofilippo_____

Il Responsabile del Settore 2°
F.to: Arch. Giuseppe Taibi

